



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
UFFICIO IV

Prot. n. AOODRCAL. 669

Catanzaro, li 14 gennaio 2010

**AI DIRIGENTI DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA REGIONE
LORO SEDI**

**e, p.c. AI RESPONSABILI
DEGLI AMBITI PROVINCIALI
DELLA REGIONE
LORO SEDI**

Oggetto: Cessazioni dal servizio personale scolastico a.s. 2009/2010.

Con riferimento alla materia specificata in oggetto, si ricorda che il 16 gennaio p.v. scadono i termini, stabiliti dall'art. 1 del D.M. n. 96 del 15.12.2009 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande:

- a. di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio;
- b. di dimissioni volontarie dal servizio;
- c. di eventuale revoca di domande di tali domande, prodotte in precedenza.

Come precisato dal MIUR con C.M. n. 96 del 15/12/2009, pubblicata tra le NEW della Intranet alla data del 15/12/2009, per il personale della scuola, i requisiti minimi per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dall'1.9.2010, in base a quanto disposto dall'art.1, comma 6, lett. c) della legge 243/2004 e della legge 247/2007 sono di 59 anni di età e di 36 anni di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno. E' utile, al riguardo, consultare la nota ministeriale prot. n. AOODGPER 19313 del 21/12/2009 avente oggetto "precisazioni in merito ai requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità: a.s. 2009-2010", pubblicata tra le NEWS della Intranet alla data del 21/12/2009.

Il medesimo termine del 16 gennaio 2010 dovrà essere osservato dal personale del comparto scuola che intenda:

- 4 produrre istanza di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del 65° anno di età ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima o massima, ai sensi dell'art. 509, commi 2 e 3 del D.P.R. 16 agosto 1994 n. 297;
- 4 la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
UFFICIO IV

In relazione al collocamento a riposo per 40° anno di servizio ed al trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, si richiamano all'attenzione delle SS.LL. le indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro n. 94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione che, pertanto, potrebbe subire variazioni e di cui si sintetizzano, di seguito, i punti di maggiore interesse.

Dal 5 agosto 2009 (giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge n. 78) trova applicazione la nuova disciplina che, per il triennio 2009/2011, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente.

Tale facoltà ha un carattere eccezionale, atteso che la legge prevede la risoluzione unilaterale limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, triennio che corrisponde a quello del piano programmatico di riordino del sistema d'istruzione anche in vista degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla legge 133/2008.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 72, comma 11, l'Amministrazione assume come prioritaria l'esigenza di evitare l'insorgere di esubero e di favorirne massimamente il riassorbimento.

Essendo prevedibile, per l'anno scolastico 2009/2010, l'insorgere di soprannumero in tutte le classi di concorso e nei vari profili del personale ATA, le SS.LL. provvederanno all'immediato accertamento dell'anzianità contributiva, alla data del 31 agosto 2010, di tutto il personale e, verificata l'esistenza della condizione dei 40 anni di servizio contributivo, provvederanno, **immediatamente e, comunque non oltre il 28 febbraio 2010**, ad inoltrare agli interessati il dovuto preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel suddetto preavviso dovrà essere precisata l'anzianità contributiva del personale interessato ed in esso dovranno essere specificati il termine di conclusione del procedimento (di norma, non inferiore a tre mesi dal preavviso). La comunicazione di collocamento a riposo, conseguente al preavviso, ovviamente, dovrà essere inoltrata in data anteriore allo spirare del termine fissato.

Qualora, nel periodo di vigenza della legge, l'interessato abbia titolo al raggiungimento di un ulteriore scatto stipendiale, **fermo restando l'obbligo del preavviso**, potrà essere differita la decorrenza della risoluzione unilaterale del contratto che avrà luogo dopo il conseguimento del miglioramento retributivo sempre che, naturalmente, l'adozione dei suddetti provvedimenti ricada nell'ambito temporale di applicazione della legge.

Per le stesse considerazioni circa l'esigenza di evitare il determinarsi di situazioni di esubero, l'istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età prodotta dal personale di cui trattasi non potrà essere accolta nel caso di raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di 40 anni entro il suddetto limite di età dei 65 anni.

Le SS.LL., infine, controlleranno i provvedimenti di trattenimento in servizio, a decorrere dall'1.9.2010, eventualmente, già emessi e provvederanno ad annullare quelli disposti in difformità delle presenti indicazioni.

La presente nota, per uniformità procedimentale in ambito regionale, sostituisce eventuali indirizzi forniti in precedenza dagli Ambiti provinciali (ex USP).

IL DIRIGENTE
F.to Giacomo Coluccio